



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice SPADONI URBANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2011

Modifiche al codice civile in materia di riduzione dei termini
della dichiarazione di assenza e di morte presunta

ONOREVOLI SENATORI. - Le norme del codice civile che regolano l'irreperibilità delle persone fisiche risultano pesantemente datate e condizionate dall'epoca storica in cui lo stesso codice è stato emanato, cioè il lontano 1942.

Lo scopo principale della normativa è, ovviamente, quello di regolare gli aspetti patrimoniali della vicenda, graduando gli interventi in relazione al tempo trascorso dall'ultima notizia del soggetto irreperibile.

Tuttavia la normativa regola anche aspetti particolari della vita personale dei familiari, in particolare dell'eventuale coniuge, che non può risposarsi se non siano trascorsi almeno dieci anni dalla scomparsa.

Attualmente, mentre si provvede immediatamente alla nomina di un curatore dei beni, si prevede, invece, che siano trascorsi almeno due anni per l'apertura di eventuali testamenti, concedendo però solo l'immissione nel possesso degli eredi e obbligando gli aventi diritto, con l'eccezione di discendenti, ascendenti e coniuge, ad accantonare ben un terzo delle rendite dei beni.

Si tratta di termini temporali e condizioni particolarmente lontane dalle attuali possibilità nella ricerca delle persone scomparse e che condizionano eccessivamente, e in alcuni casi pesantemente, la vita dei familiari di quelle persone che sono irreperibili.

La quinta relazione semestrale del commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, riferita a tutto il primo semestre del 2010 e presentata l'11 novembre 2010 dal Sottosegretario al Ministero dell'interno, Alfredo Mantovano, rende un'i-

dea chiara del fenomeno della scomparsa delle persone nel nostro Paese. Dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 2010 (periodo di cui si dispongono dati completi), si è accertato che le persone scomparse in Italia ancora da rintracciare sono in totale 23.766, di cui 9.475 cittadini italiani e 14.291 cittadini stranieri. I minori sono 9.122, di cui 1.587 italiani e 7.535 stranieri.

Questi dati servono, in questa sede, per avere semplicemente un'idea della vastità del fenomeno e della particolarità della crescita della scomparsa di minorenni.

Il presente disegno di legge mira a rendere i termini per la dichiarazione della scomparsa e della morte presunta più congrui alla dinamicità economica attuale e meno pesanti, specie nel caso che le persone irreperibili siano dei minori.

Si cerca di rispondere anche ad un bisogno di celerità in relazione all'obbligo di inventario che viene disposto come condizione per l'immissione nel patrimonio della persona scomparsa.

Nel dettaglio, l'articolo 1, alla lettera *a*), riduce ad un anno dalla scomparsa della persona il termine per dichiararne l'assenza e per poter procedere all'apertura della successione. La lettera *b*) del medesimo articolo 1 inserisce un nuovo comma all'articolo 52 del codice civile per consentire in tempi certi, cioè in tre mesi, l'effettuazione dell'inventario dei beni dello scomparsi.

La lettera *c*) modifica la quota che altri beneficiari debbano conservare a favore dell'assente, riducendola ad un quinto delle rendite.

La lettera *d)* porta a cinque anni dal giorno dell'ultima notizia della persona irreperibile il termine a partire dal quale può essere dichiarata la morte presunta e cancella i nove anni dal compimento della maggiore età necessari per la medesima dichiarazione qualora lo scomparso sia un minore.

La lettera *e)* riduce ad un anno i termini per la dichiarazione di morte presunta in caso essa sia dovuta ad infortunio.

L'articolo 2 chiarisce che la legge entra in vigore ed è applicabile anche alle situazioni per le quali è già avvenuta la dichiarazione di assenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice civile in materia di riduzione dei termini della dichiarazione di assenza e di morte presunta)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, le parole: «Trascorsi due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Trascorso un anno»;

b) all'articolo 52, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

«L'inventario di cui al primo comma deve essere completato entro tre mesi dalla domanda effettuata ai sensi dell'articolo 50. Qualora l'inventario non sia stato completato, l'immissione nel possesso temporaneo di beni avviene sulla base dello stato attuale dell'inventario. I beni sopravvenuti vengono ripartiti successivamente con provvedimento del tribunale.»;

c) all'articolo 53, le parole: «il terzo delle rendite» sono sostituite dalle seguenti: «un quinto delle rendite»;

d) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

«Art. 58. - *(Dichiarazione di morte presunta dell'assente)*. - Quando sono trascorsi cinque anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale competente secondo l'articolo 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.

Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.»;

e) all'articolo 60, il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo un anno dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo un anno dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto».

Art. 2.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della legge medesima, sia già stata emessa sentenza di dichiarazione di assenza da parte del tribunale.

2. Ai fini del computo del nuovo termine di dichiarazione di morte presunta, non si tiene conto del maggior periodo dell'assenza.

3. La misura della riserva di cui all'articolo 3 si applica anche ai casi per i quali essa è già stata disposta, fatta salva la parte accantonata.

